

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PER EVENTI NEL PARCO SAN GIULIANO E NEL PARCO ALBANESE A BISSUOLA.

### 1. Concessioni

1.1 - La concessione in uso temporaneo di spazi nei grandi parchi cittadini di San Giuliano e Albanese a Bissuola è possibile per lo svolgimento di eventi sociali, religiosi, politici, musicali, culturali, ricreativi, sportivi, espositivi, commerciali e comunque più in generale per manifestazioni ed eventi vari.

1.2 – Ai fini del presente Regolamento, per uso temporaneo si intende un uso di durata inferiore a giorni 90, al cui interno non sono conteggiati i giorni di eventuali pause intermedie nello svolgimento dell'evento, di eventuali giorni necessari all'allestimento ed allo smontaggio, che comunque vanno debitamente autorizzati.

1.3 – Alle concessioni in uso temporaneo disciplinate dal presente Regolamento, non si applicano le norme del “Regolamento comunale – Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/03/99 e ss.mm.ii., salvo quanto espressamente previsto nel testo del presente Regolamento. Sono autorizzate secondo il citato “Regolamento comunale – Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” le occupazioni temporanee per eventi di durata superiore a quella indicata al punto 1.2, o di tipo permanente.

1.4 – L'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal vigente “Regolamento del canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22-23/03/99 e ss.mm.ii..

1.5 – Il presente Regolamento disciplina unicamente le concessioni per uso temporaneo delle aree, fermo restando che per lo svolgimento di tutte le attività che vi si svolgono, l'acquisizione ed il rispetto di ogni parere, visto, autorizzazione, nulla osta, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi di vigenti disposizioni normative o regolamentari, per le attività stesse o loro parti concorrenti o complementari, restano nella esclusiva ed integrale responsabilità del concessionario, come pure il rispetto di ogni norma, regolamento e/o disposizione applicabili al caso.

### 2. Criteri di misurazione delle superfici occupate.

2.1 - Il canone è commisurato all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, secondo i seguenti criteri:

A - La superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area della proiezione al suolo dell'oggetto, anche non aderente al suolo, che sovrasta l'area, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti;  
B - le aree perimetrate da recinzioni o similari, o che comunque abbiano limitazioni al libero accesso pubblico, vengono interamente computate al fine di cui al precedente punto A;

C - Ai fini dell'applicazione del canone si tiene conto di:

- superficie occupata fino a mq. 200: il 100% della superficie;
- superficie eccedente i mq. 200, fino a mq. 10000: il 20% della superficie;
- superficie eccedente i mq. 10000: il 2% della superficie;

D – Per il computo delle aree da assoggettare al canone di occupazione, non sono da considerare le aree stradali e/o le piste ciclabili o ciclopeditoni, benché delimitate, attinenti allo svolgimento dell'evento.

### 3. Onerosità della concessione di spazi e riduzioni.

3.1 - La concessione degli spazi è onerosa. Il canone è assoggettato alle seguenti riduzioni cumulabili:

- Eventi senza carattere commerciale o con secondarie attività commerciali di sostegno (su dichiarazione del richiedente): riduzione del 15%;

- Eventi organizzati da soggetto statutariamente senza finalità di lucro (su presentazione dello statuto o documento attestante): riduzione del 15%;
- Eventi organizzati da soggetto iscritto all'Albo comunale delle Associazioni (su indicazione del numero di iscrizione o estremi della domanda, qualora non ancora formalmente accolta): riduzione del 15%;
- Eventi con iniziative rivolte a fasce socialmente deboli (su indicazione delle iniziative): riduzione del 15%;
- Allestimenti con accorgimenti tesi all'abbattimento barriere architettoniche (su indicazione degli allestimenti): riduzione del 15%.

3.2. – La riduzione massima sul canone che sarà riconosciuta in base ai criteri indicati al precedente punto 3.1 non potrà comunque superare il 50%.

3.3 – La tariffa base giornaliera di occupazione delle aree è pari a euro 2,00 al metro quadrato, con aggiornamento ISTAT automaticamente applicato all'inizio di ogni anno rispetto all'anno precedente.

#### 4. Durata dell'occupazione.

4.1 - La durata dell'occupazione temporanea, ai fini del calcolo del canone, è quella relativa al numero di giornate in cui si svolge l'evento pubblico, con esclusione delle giornate adibite ad allestimenti, smontaggi e pause intermedie.

4.2 - I tempi inferiori alla giornata, sono comunque forfetariamente calcolati per l'intera giornata.

4.3 - L'applicazione della tariffa giornaliera avviene:

- al 100% per le prime 3 giornate;
- al 25% dalla quarta giornata alla ventunesima;
- al 10% per le giornate successive.

#### 5. Modalità di calcolo del canone.

5.1 - Il canone di occupazione è pari al prodotto fra la superficie occupata calcolata secondo l'art. 2 e l'importo unitario giornaliero base di cui al punto 3.3, ridotto della percentuale derivante dall'applicazione delle riduzioni di spettanza di cui ai punti 3.1 e 3.2, applicato per il numero di giornate di occupazione calcolate secondo il criterio dell'art. 4.

5.2 – Il canone minimo per l'occupazione temporanea è comunque fissato in euro 20,00, annualmente aggiornato con il criterio del punto 3.3.

#### 6. Non assoggettabilità al canone.

6.1 - Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni temporanee previste dall'art. 32 del vigente "Regolamento comunale – Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche", per quanto applicabile.

#### 7. Procedimento per la concessione di aree, versamento del corrispettivo e altri oneri.

7.1 - L'istanza, ai fini dell'ottenimento della concessione deve essere presentata all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi, corredata della documentazione necessaria alla esatta identificazione della tipologia della manifestazione, alle giornate di svolgimento e allestimento/smontaggio/pausa, alle dimensioni ed ubicazioni degli spazi di cui si chiede occupazione, e di ogni altra informazione utile alla miglior illustrazione dell'evento.

7.2 – L’istanza deve essere presentata sull’apposito modulo messo a disposizione dall’Istituzione sul sito web almeno 45 giorni prima dell’evento cui si riferisce. Il termine massimo di istruttoria dell’istanza è fissato in giorni 30, al netto dei tempi di acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, e si conclude con il provvedimento di concessione o di motivato diniego, rilasciato dal Direttore dell’Istituzione. Il termine procedimentale è sospeso per una sola volta dall’eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte dell’Istituzione e riparte dalla data del suo completamento.

7.3 – Il versamento del canone di concessione deve avvenire prima del rilascio della concessione, di cui è condizione indispensabile. La sola occupazione delle aree per gli allestimenti può essere autorizzata anche prima del rilascio della concessione, su espressa motivata domanda.

7.4 – Oltre al versamento del canone di concessione di cui agli articoli precedenti, il concessionario deve farsi carico di tutte le spese necessarie al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, nonché delle spese idriche ed energetiche connesse all’evento.

7.5 – Il pagamento delle spese idriche ed energetiche avverrà come rimborso dei costi effettivamente sopportati dal Comune/Istituzione, a semplice richiesta, con un minimo di euro 20,00, annualmente aggiornato con il criterio del punto 3.3. A tal scopo verrà fatta lettura in contraddittorio dei contatori prima e dopo l’occupazione o, nell’impossibilità di letture, mediante stima dei consumi da parte dell’Istituzione.

## 8. Garanzie.

8.1 – Il concessionario ha l’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi e di riparazione di eventuali danni entro i tempi che verranno all’uopo indicati nell’atto di concessione. I ripristini in carico al concessionario riguarderanno anche eventuali danneggiamenti causati da terzi di cui egli debba rispondere o che abbia comunque ammesso all’uso delle aree interessate dalla manifestazione, anche oltre quelle concesse, o degli immobili, ivi inclusi i danni prodotti dal pubblico.

8.2 – Il concessionario deve costituire polizza di garanzia, con massimali adeguati e distinti secondo la tipologia dell’evento, per:

- (a) la responsabilità civile verso persone e cose terze;
- (b) il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi imposti dal presente Regolamento e dalla concessione, fra cui anche il mancato rimborso all’Istituzione delle spese idriche ed energetiche di cui all’art. 7 entro i tempi indicati dall’Istituzione, nonché il mancato ripristino da parte del concessionario entro i tempi e nei modi indicati dall’Istituzione dei danni arrecati al parco od alle sue strutture da parte dell’organizzazione o dei soggetti di cui la stessa abbia responsabilità o del pubblico che partecipa all’evento.

La polizza dovrà coprire l’intero periodo di occupazione e di remissione in pristino delle aree e comunque fino poi allo svincolo da parte dell’Istituzione. La polizza, escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, è da presentare al ritiro della concessione, di cui è condizione indispensabile.

8.3 - Il concessionario con la sottoscrizione per accettazione della concessione delle aree manleva l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi ed il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, verso soggetti giuridici, persone e cose, relativamente agli eventi, e ad ogni loro fase di allestimento, svolgimento, pausa, smontaggio, ripristino e ad ogni altra fattispecie ad essi ascrivibile o correlabile.

8.4 - Solo il Comune, le Municipalità e le Istituzioni comunali sono esonerati dalla costituzione della polizza di garanzia di cui all’art. 8, nonché dal rimborso delle spese idriche ed energetiche di cui all’art. 7.

### 9. Obblighi del concessionario.

Il concessionario ha carico, con ogni onere connesso, della preparazione delle aree e ripristino successivamente all'evento, nonché della gestione in corso di svolgimento, da effettuarsi tenendo conto delle prescrizioni tecnico-operative che potranno essere impartite dal Comune e/o dall'Istituzione per la miglior tutela delle strutture del parco, anche aggiuntive rispetto a quelle di cui al presente Regolamento. Le operazioni di ripristino, anche del fondo e del tappeto erboso, non dovranno essere limitate all'area di sedime delle strutture che saranno montate, ma estese a tutte le aree interessate dalle attività attinenti all'evento, nonché anche a tutte quelle interessate dalla movimentazione dei mezzi utilizzati per gli allestimenti/smontaggi ed ai percorsi del pubblico e aree comunque fruite. Il concessionario ha divieto di modificare, manomettere, alterare ogni e qualsiasi elemento, strutturale, ambientale, di arredo, o impiantistico, di sicurezza, di ostruire o limitare l'utilizzo di qualsiasi varco od uscita. Ha divieto di posare carichi e di transitare con mezzi d'opera nell'immediata prossimità dei fusti di alberi ed arbusti, per evitare danni alle piante ed agli apparati radicali. Ha obbligo di ridurre al minimo l'allestimento di staccionate o recinzioni infisse nel terreno a favore di altri adeguati mezzi di delimitazione (es. transenne) che non implicano l'utilizzo di picchetti e ancoraggi da piantare nel terreno. Gli eventuali manufatti quali tendostrutture, tensostrutture, stands, gazebi, tettoie, aree riposo, ecc... dovranno essere preferibilmente appoggiate al suolo ed adeguatamente zavorrate (anche tenendo conto di potenziali forti eventi eolici), interponendo fra le stesse ed i tappeti erbosi almeno uno strato di tessuto non tessuto ripartitore e di protezione. Andranno collocate anche delle pavimentazioni in tavolato o similari, specie laddove è prevista maggior usura del fondo, utili a diminuire il deterioramento del tappeto erboso ed a prevenirne i danneggiamenti. Le staccionate, i picchetti e gli ancoraggi strettamente necessari non devono essere piantati ad una profondità maggiore di 30 (trenta) centimetri, e comunque solo in aree preventivamente assentite dal Comune o dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi, ed in ogni caso non sulla "collinetta" di S.Giuliano ed in un raggio di metri trenta dal suo perimetro di base. E' severamente vietato scavare buche nel terreno. Nella fase di allestimento, svolgimento della manifestazione, pause intermedie e smontaggio delle strutture, deve essere posta la massima attenzione a non recare danni alle strutture, all'arredo, sottoservizi ed impianti di irrigazione sotterranei/superficiali, pavimentazioni e cordonate. Nessun tipo di elemento vegetale o di arredo presente nel parco potrà essere utilizzato come struttura portante per l'affissione di cartelli, striscioni o tiranti di qualsiasi tipo. In caso di previsione di elevata affluenza di pubblico, il concessionario ha obbligo di predisporre un adeguato numero di bagni chimici disposti nei punti di maggiore concentrazione di pubblico, provvedendo ad un servizio di pulizia dei bagni chimici stessi e di potenziamento (rispetto a quanto ordinariamente fatto dall'Istituzione) della pulizia dei bagni pubblici del parco adeguato alle necessità. Nel caso i bagni pubblici siano interni ai perimetri delimitanti le aree concesse, la loro pulizia è totalmente posta in carico al concessionario. Non potranno essere utilizzati i bagni del parco per "uso cantiere" da parte delle maestranze che saranno impiegate nelle fasi di allestimento, smontaggio ed esercizio, né utilizzati come spogliatoi. E' fatto assoluto divieto di scarico di reflui di qualsiasi natura nel suolo, sul suolo, o nelle acque superficiali; è comunque a carico del concessionario il rispetto della normativa sugli scarichi. E' onere del concessionario il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche per tutti gli aspetti riguardanti l'evento e la praticabilità dei manufatti e delle aree. Per l'accesso al parco di veicoli, o comunque di qualsiasi mezzo a motore dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione all'Istituzione, specificando tipo, targa, e giorni di accesso, tenendo presente che il transito è consentito solo lungo i vialetti esistenti e pavimentati. Il transito sui tappeti erbosi sarà autorizzato solo per i mezzi idonei (al fine di creare il minor danno possibile), muniti di gommatura specifica per transito su tappeti erbosi. E' fatto invece divieto di transito e sosta sui tappeti erbosi a tutti gli altri mezzi. Nelle aree intercluse al pubblico è comunque da garantire la possibilità di accesso per personale in servizio ed automezzi del Comune e dell'Istituzione, nonché per tutte le ditte che hanno in gestione dal Comune/Istituzione la manutenzione dei servizi/impianti ivi collocati e per i mezzi di vigilanza, pubblica sicurezza e pronto intervento. Nessuna area interna al parco potrà essere utilizzata, né occasionalmente, né

continuativamente per il parcheggio di autovetture o camion o similari: eventuali motivate eccezioni potranno essere autorizzate dal Comune o dall'Istituzione.

A cura e onere del concessionario, in fase di allestimento/smontaggio/pausa, le aree verdi, le strade, i percorsi ciclabili e pedonali, dovranno essere lasciati quanto più possibile fruibili, compatibilmente con il mantenimento del necessario regime di sicurezza, anche mediante temporanea movimentazione delle eventuali reti/barriere di delimitazione delle aree e/o mediante apposizione di adeguata segnaletica.

Il concessionario ha l'obbligo di definire a proprio carico con il gestore comunale dell'Igiene Urbana, o ditta specializzata, un servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti, nonché poi il loro allontanamento fuori dal parco e smaltimento, anche con potenziamento dei contenitori, all'interno dell'area della manifestazione e nelle aree limitrofe interessate dagli afflussi di visitatori, in maniera da garantire in ogni momento una situazione di pulizia e decoro dei luoghi. E' necessario prevedere l'uso di contenitori per raccolta differenziata di frazioni di rifiuto recuperabili. Anche nella fase di allestimento e smontaggio dovrà essere garantita la massima pulizia e decoro delle aree. E' fatto assoluto divieto di abbandono di rifiuti.

Il parco resterà sempre aperto e fruibile al pubblico, fatte salve le aree delimitate per l'evento, nonché quelle operative che per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente interdette all'accesso del pubblico.

Il concessionario, per il fatto stesso di richiedere la concessione, è edotto che il parco non ha un servizio di vigilanza e comunque, qualora attivato, in forma più o meno limitata, non garantisce la tutela del concessionario, di nessuna sua responsabilità, né dei beni di competenza dello stesso.

L'acquisizione ed il rispetto di ogni parere, visto, autorizzazione, nulla osta, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi di vigenti disposizioni normative o regolamentari, per l'evento o sue parti concorrenti o complementari, restano nella esclusiva ed integrale responsabilità del concessionario, come pure il rispetto di ogni norma, regolamento e/o disposizione applicabili al caso.

#### 10. Casi particolari.

Nell'eventualità in cui il concessionario non ottemperi alle disposizioni del presente atto, od all'uopo impartite dal Comune o dalla Istituzione Bosco e Grandi Parchi, anche nell'atto di concessione, è tenuto a ripristinare immediatamente la situazione come ordinata, nonché a sostenere gli oneri a ciò finalizzati. Nei casi di inadempienze, contestati per tre volte durante il periodo di occupazione senza che abbiano avuto immediata soluzione, dichiarata soddisfacente dal Comune/Istituzione, la concessione potrà essere revocata.